REGOLAMENTO (CEE) N. 584/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1992

che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (3), in particolare l'articolo 1,

considerando che tali regolamenti hanno introdotto un regime per la riduzione dei prelievi all'importazione applicati ad alcuni prodotti, tra l'altro del settore lattiero-caseario; che, per consentire la gestione di detto regime, occorre fissare le pertinenti modalità d'applicazione; che queste ultime sono in parte complementari, in parte derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (5);

considerando che ai fini di una corretta gestione del volume delle importazioni è opportuno prevedere che la domanda di titolo d'importazione dia luogo alla costituzione di una cauzione, nonché definire determinate condizioni attinenti all'introduzione delle domande di titoli; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume degli importi fissi nel corso dell'anno e definire la procedura per l'attribuzione dei titoli, nonché la durata della loro validità;

considerando che occorre in particolare garantire sia la possibilità per tutti gli importatori della Comunità di avvalersi del regime in parola, sia l'applicazione ininterrotta dell'aliquota ridotta del prelievo a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei quantitativi stabiliti; che occorre adottare le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di detti quantitativi; che i rischi di speculazione inducono a subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime al rispetto di precise condizioni; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti lattiero-caseari dei codici di cui all'allegato I, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafo 4 degli accordi intermedi con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione richiesto e rilasciato conformemente a quanto disposto dal presente regolamento.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione dei prelievi sono indicati nel medesimo allegato I.

Articolo 2

A decorrere dal 1° marzo 1992, i quantitativi di cui all'allegato I sono scaglionati sull'arco dell'anno nel modo seguente:

— 40 % nel periodo dall'entrata in vigore del presente regolamento al 30 giugno 1992,

— 30 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1992,

— 30 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992.

(1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(2) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.
(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(5) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

A decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 1996, i quantitativi di cui all'allegato I sono scaglionati sull'arco dell'anno nel modo seguente :

— 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
— 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
— 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
— 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

Per poter beneficiare del regime di cui all'articolo 1 vanno rispettate le seguenti disposizioni :

a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve, all'atto della presentazione della domanda, essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

b) La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei codici NC di cui all'allegato I del presente regolamento e può riguardare un prodotto originario di uno solo dei tre paesi interessati dal presente regolamento.

La domanda di titolo deve riguardare almeno dieci tonnellate e non più del 25 % del quantitativo di prodotto considerato reso disponibile per il periodo di cui all'articolo 2, relativamente al quale la domanda stessa è stata presentata.

c) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine ; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

d) La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture :

Reglamento (CEE) n° 584/92 ;

Forordning (EØF) nr. 584/92 ;

Verordnung (EWG) Nr. 584/92 ;

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 584/92 ;

Regulation (EEC) No 584/92 ;

Règlement (CEE) n° 584/92 ;

Regolamento (CEE) n. 584/92 ;

Verordening (EEG) nr. 584/92 ;

Regulamento (CEE) nº 584/92.

e) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture :

Reducción de la exacción reguladora establecida en el Reglamento (CEE) n° 584/92 ;

Nedsættelse, jf. forordning (EØF) nr. 584/92, af importafgiften ;

Ermäßigung der Abschöpfung gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 584/92 ;

Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 584/92 ;

Levy reduced in accordance with Regulation (EEC) No 584/92 ;

Réduction du prélèvement prévue par le règlement (CEE) n° 584/92 ;

Riduzione del prelievo a norma del regolamento (CEE) n. 584/92 ;

Heffing verlaagd overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 584/92 ;

Redução do direito nivelador prevista no Regulamento (CEE) nº 584/92.

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il primo periodo di cui all'articolo 2, primo comma, le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ad un prodotto dello stesso codice e dello stesso paese d'origine, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri ; qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso prodotto, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, per codice NC, nonché la menzione dei paesi d'origine. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. I titoli sono rilasciati il ventitreesimo giorno di ciascun periodo di cui all'articolo 2, con riserva di una decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione.

5. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili per codice e per paese d'origine, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo che

risulta dall'applicazione di tale percentuale è ritenuto insufficiente dal richiedente, egli può rinunciare ad utilizzare il titolo. In tal caso comunica la sua decisione all'autorità competente prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 4.

Qualora, in applicazione del comma precedente, si liberino determinati quantitativi e/o il quantitativo globale oggetto delle domande sia inferiore al quantitativo disponibile per codice e per paese d'origine, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di sessanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 8

I prodotti saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato all'accordo intermedio concluso con detto paese.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 1992. Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Polonia

Riduzione del prelievo:

— 20 % dal 1° marzo al 31 dicembre 1992,
— 40 % per il 1993,
— 60 % a decorrere dal 1° gennaio 1994.

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotti lattiero-caseari	dal 1° marzo al 31 dicembre 1992	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
0402 10 19	Latte scremato in polvere	2 500	3 250	3 550	3 800	4 100
0402 21 19	Latte intero in polvere					
0402 21 99	Latte intero in polvere					
0405 00 10	Burro	833	1 100	1 200	1 300	1 400
0406	Formaggio	1 666	2 200	2 400	2 600	2 800

B. Prodotti originari della Cecoslovacchia

Riduzione del prelievo:

— 20 % dal 1° marzo al 31 dicembre 1992,
— 40 % per il 1993,
— 60 % a decorrere dal 1° gennaio 1994.

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotti lattiero-caseari	dal 1° marzo al 31 dicembre 1992	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
0402 10 19	Latte scremato in polvere	2 083	2 700	3 000	3 200	3 400
0402 21 19	Latte scremato in polvere					
0402 21 91	Latte scremato in polvere					
0405 00 10	Burro	833	1 100	1 200	1 300	1 400
ex 0406 40	Niva	833	1 100	1 200	1 300	1 400
ex 0406 90	Moravsky blok, Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Kashkaval Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec					

C. Prodotti originari dell'Ungheria

Riduzione del prelievo:

— 20 % dal 1° marzo al 31 dicembre 1992,
— 40 % per il 1993,
— 60 % a decorrere dal 1° gennaio 1994.

(in tonnellate)

Codice NC	Prodotti lattiero-caseari	dal 1° marzo al 31 dicembre 1992	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995	dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
ex 0406 90 89	Balaton, Cream-white Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista	833	1 100	1 200	1 300	1 400

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CEE) n. 584/92

(Pagina /)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DG VI/D/1 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

DOMANDE DI TITOLO DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO RIDOTTO ... PERIODO 1992

	Data :
Stato membro :	Regolamento (CEE) n./92 della Commissione

Mittente :

Responsabile da contattare :

Telefono :

Telefax :

Numero di pagine :

Numero d'ordine delle domande :

Quantità totale richiesta (in tonnellate) :

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CEE) n. 584/92

(Pagina /)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DG VI/D/1 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

DOMANDA DI TITOLO DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO RIDOTTO ... PERIODO 1992

Numero d'ordine : Stato membro :

Codice NC	N.	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantità in tonnellate	Paese d'origine
		Totale tonnellate per numero d'ordine :		